



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 luglio 2021
(OR. en)

10693/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0189 (NLE)**

**AELE 46
EEE 30
N 69
ISL 25
FL 25
MI 557
BUDGET 20
POLARM 6
POLMIL 117
RECH 345**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che modifica il
 protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di
 fuori delle quattro libertà

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

del ...

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092¹.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/697 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che gli eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi siano comunicati dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento dell'azione in questione.

¹ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.

- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché questa cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

"- **32021 R 0697**: Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi indicate, purché la decisione del Comitato misto SEE n. .../2021 del ... 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.

L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, [...].

Per il comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

Dichiarazione degli Stati EFTA in merito alla decisione n. ... del ... 2021
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE per estendere la cooperazione delle parti contraenti
in modo da includere la partecipazione degli Stati EFTA al Fondo europeo per la difesa

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

La presente decisione estende la cooperazione delle parti contraenti in modo da includere la partecipazione degli Stati EFTA al Fondo europeo per la difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nel campo di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda il campo di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA al Fondo europeo per la difesa. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente al Fondo europeo per la difesa.
